

REGOLAMENTO PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE

PERMANENTE DEI SOCI ORDINARI A.N.G.Ri.S.

Art. 1 – Formazione Professionale Permanente

- a) Ciascun socio ordinario ha l'obbligo di mantenere e aggiornare la sua preparazione professionale.
- b) A questo scopo, egli ha il dovere di partecipare alle attività di Formazione Professionale Permanente (FPP) disciplinate dal presente Regolamento, secondo le modalità ivi contenute.
- c) Con l'espressione Formazione Professionale Permanente si intende ogni attività di accrescimento e approfondimento delle conoscenze e delle competenze professionali, nonché il loro aggiornamento mediante la partecipazione a iniziative culturali in ambito della rieducazione della scrittura e in settori affini.

Art. 2 – Durata e contenuto dell'obbligo

- a) L'obbligo di formazione decorre dal 1° gennaio dell'anno solare successivo a quello di iscrizione all'Associazione. L'anno formativo coincide con quello solare.
- b) Il periodo di valutazione della Formazione Permanente ha durata triennale. L'unità di misura della formazione permanente è il *credito formativo*.
- c) Ogni socio deve conseguire nel triennio almeno n. 60 crediti formativi, che sono attribuiti secondo i criteri indicati nei successivi artt. 3 e 4, di cui almeno n. 15 crediti formativi debbono essere conseguiti in ogni singolo anno formativo.

Art. 3 - Eventi formativi

- a) Corrisponde all'assolvimento degli obblighi di Formazione Professionale Permanente la partecipazione effettiva e documentata agli eventi di seguito indicati:
 - 1. corsi di aggiornamento, seminari, convegni, workshop, congressi, giornate di studio e tavole rotonde;
 - 2. master ed altri corsi affini al settore della rieducazione della scrittura;
 - 3. altri eventi preventivamente indicati dal Consiglio Direttivo A.N.G.Ri.S..
- b) La partecipazione agli eventi formativi sopra indicati attribuisce n. 1 credito formativo per ciascuna ora di frequenza, con il limite massimo di n. 16 crediti per la partecipazione a ogni singolo evento formativo. La partecipazione agli eventi di cui al punto 1. concorrono all'adempimento del dovere di Formazione Permanente a condizione che essi siano promossi od organizzati dall'A.N.G.Ri.S. nazionale, dalle sue sezioni locali, o – qualora organizzati da associazioni e scuole afferenti all'A.N.G.Ri.S. - sempre che siano stati preventivamente accreditati dal Consiglio Direttivo Nazionale A.N.G.Ri.S..
- c) L'accredito viene concesso valutando la tipologia e la qualità dell'evento formativo, nonché gli argomenti trattati. A tal fine gli enti, le scuole e le associazioni afferenti che intendono ottenere preventivamente l'accredito di eventi formativi da loro organizzati devono presentare al Consiglio Direttivo Nazionale A.N.G.Ri.S., almeno 40 giorni, una domanda di accreditamento (scaricabile dal sito www.angris.it) unitamente a un programma dettagliato dell'evento stesso al fine di consentire una valutazione anche in relazione alla sua rispondenza alle finalità del presente Regolamento. A tal fine il Consiglio Direttivo Nazionale A.N.G.Ri.S. richiede, ove necessario, informazioni o documentazione integrativa e si pronuncia sulla domanda di accreditamento con

decisione motivata entro venti giorni dalla data di deposito della domanda o delle informazioni e della documentazione integrativa richiesta.

- d) L'A.N.G.Ri.S. cura la pubblicazione nel proprio sito Internet di tutti gli eventi formativi organizzati dalla stessa Associazione o comunque da essa accreditati per consentire la loro conoscenza e diffusione tra tutti gli associati.

Art. 4 - Attività formative

- a) Concorrono altresì all'assolvimento degli obblighi di Formazione Professionale Permanente anche lo svolgimento delle seguenti attività:
1. Partecipazioni alle riunioni degli Organi A.N.G.Ri.S. (Assemblee Ordinarie e Straordinarie);
 2. Partecipazione alle riunioni degli organi dell'A.N.G.Ri.S. di cui agli artt. 22, 29, 30, 31, 32 e 35 comma b) dello Statuto;
 3. relazioni o lezioni negli eventi formativi di cui ai punti 1., 2. e 3. dell'art. 3 del presente Regolamento;
 4. pubblicazioni di libri;
 5. pubblicazione di articoli e saggi relativi al settore dell'*educazione e rieducazione della scrittura* su riviste specializzate a diffusione o di rilevanza nazionale;
 6. partecipazione a gruppi di lavoro e commissioni di studio istituiti dall'A.N.G.Ri.S.;
 7. contratti di insegnamento in materie inerenti o affini al settore della rieducazione della scrittura stipulati con istituti universitari ed enti equiparati.
- b) Il Consiglio Direttivo Nazionale A.N.G.Ri.S. attribuisce i crediti formativi per le attività sopra indicate, tenuto conto della natura dell'attività svolta e dell'impegno dalla stessa richiesto, con il limite massimo annuale di n. 2 crediti per le attività di cui al punto 1., di n. 3 crediti per le attività di cui al punto n. 2, di n. 4 crediti per le attività di cui al punto 3., di n. 6 crediti per le attività di cui al punto 4., di n. 4 crediti per le attività di cui ai punti 5., 6. e 7.

Art. 5 - Esenzioni

- a) Il Consiglio Direttivo Nazionale A.N.G.Ri.S., su domanda dell'interessato, può esonerare, anche parzialmente determinandone contenuto e modalità, il socio dallo svolgimento dell'attività formativa, nei casi di:
- gravidanza, parto, adempimento da parte dell'uomo o della donna di doveri collegati alla paternità o alla maternità in presenza di figli minori;
 - grave malattia o infortunio o altre condizioni personali;
 - interruzione per un periodo non inferiore a sei mesi dell'attività professionale o trasferimento di questa all'estero;
 - altre ipotesi indicate da valutare caso per caso.
- c) L'esenzione all'obbligo di Formazione Permanente riguarda solo il periodo in cui l'impedimento si verifica.
- d) All'esonero consegue la riduzione dei crediti formativi da acquisire nel corso del triennio, proporzionalmente alla durata dell'esonero, al suo contenuto e alle sue modalità.

Art. 6 - Adempimenti

- a) Ciascun socio deve inviare a mezzo mail presso il Referente designato dalla Commissione per la Verifica e l'Attestazione della Qualificazione Professionale, entro la fine di febbraio di ciascun anno,

copia degli attestati e della documentazione che certifica il percorso formativo seguito nell'anno precedente, indicando gli eventi formativi seguiti, anche mediante autocertificazione nelle forme vigenti di legge.

- b) Costituiscono illecito disciplinare il mancato adempimento dell'obbligo formativo e la mancata o infedele certificazione del percorso formativo seguito.
- c) La sanzione per gli inadempienti o per false dichiarazioni sarà commisurata alla gravità della violazione.

Art. 7 - Attività del Consiglio Direttivo Nazionale A.N.G.Ri.S.

- a) Il Consiglio Direttivo Nazionale A.N.G.Ri.S. dà attuazione alle attività di Formazione Professionale Permanente e vigila sull'effettivo adempimento dell'obbligo formativo da parte degli associati nei modi e con i mezzi ritenuti più opportuni, regolando le modalità del rilascio degli attestati di partecipazione agli eventi formativi organizzati dall'A.N.G.Ri.S. nazionale e dalle sezioni locali.
- b) L'A.N.G.Ri.S. Nazionale può realizzare il suo programma di Formazione Professionale Permanente anche in collaborazione con altri enti, istituzioni o altri soggetti ancora che abbiano scopi statuari affini a quelli dell'Associazione.

Art. 8 - Controlli

- a) Il Consiglio Direttivo Nazionale A.N.G.Ri.S. si avvale della Commissione per la Verifica e l'Attestazione della Qualificazione Professionale per la verifica dell'effettivo adempimento dell'obbligo formativo da parte degli associati, attribuendo agli eventi e alle attività formative documentate i crediti formativi secondo i criteri indicati dagli artt. 3 e 4.
- b) Ai fini della verifica, la Commissione per la Verifica e l'Attestazione della Qualificazione Professionale deve svolgere attività di controllo, anche a campione, e allo scopo può chiedere al socio e ai soggetti che hanno organizzato gli eventi formativi chiarimenti e documentazione integrativa.
- c) Ove i chiarimenti non siano forniti e la documentazione integrativa richiesta non sia depositata entro il termine di giorni 30 dalla richiesta, la Commissione per la Verifica e l'Attestazione della Qualificazione Professionale non attribuisce crediti formativi per gli eventi e le attività che non risultino adeguatamente documentate.
- d) La Commissione per la Verifica e l'Attestazione della Qualificazione Professionale è tenuta a riferire annualmente al Consiglio Direttivo Nazionale A.N.G.Ri.S., entro il mese di giugno di ciascun anno, circa l'andamento dei controlli relativi al percorso di Formazione Professionale Permanente da parte dei soci.

Art. 9 - Attribuzioni del Consiglio Direttivo Nazionale A.N.G.Ri.S.

- a) Il Consiglio Direttivo Nazionale A.N.G.Ri.S.:
 - promuove e indirizza lo svolgimento della Formazione Professionale Permanente, individuandone i nuovi settori di sviluppo;
 - valuta le relazioni trasmesse dai Consigli Direttivi delle sezioni locali e delle scuole/associazioni afferenti a norma del precedente art. 7, esprimendo il proprio parere sull'adeguatezza dei piani dell'offerta formativa proposti, eventualmente indicando le modifiche che vi debbano essere apportate, con l'obiettivo di assicurare l'effettività e l'uniformità della Formazione Professionale Permanente.
- b) Il Consiglio Direttivo A.N.G.Ri.S. favorisce altresì l'ampliamento dell'offerta formativa e assiste i Consigli Direttivi delle sezioni locali e delle scuole/associazioni afferenti nella predisposizione e nell'attuazione dei programmi formativi e vigila sul loro regolare adempimento.

Art. 10 - Norme di attuazione

E' competenza del Consiglio Direttivo Nazionale A.N.G.Ri.S. emanare le norme di attuazione e coordinamento che si rendessero necessarie all'applicazione del presente Regolamento.

Art. 12 - Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore dal 28 giugno 2014. Il primo periodo di Formazione Permanente da parte dei soci decorre dal 1^ gennaio 2014 al 31 dicembre 2014. La valutazione della FPP da parte della Commissione per la Verifica e l'Attestazione della Qualificazione Professionale decorre quindi dal 1^ marzo 2015, dato che il termine per l'invio delle attestazioni da parte di ciascun socio deve avvenire entro la fine del mese di febbraio dell'anno successivo.

Art. 11 - Sanatoria

Con l'entrata in vigore del presente Regolamento verranno azzerati tutti i controlli precedenti all'anno 2014. Pertanto, i crediti formativi maturati dai soci precedenti all'anno 2014 non verranno considerati. Il conteggio dei 60 CF (che dovranno essere svolti entro un triennio) decorrono a partire dal 28 giugno 2014.

Approvato il 28 giugno 2014